

secuzione del CdS, degli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992;

- contattare tutti i testimoni presenti, rilevando esattamente i loro dati in stampatello (*nome, cognome, indirizzo completo*) e portare a conoscenza delle eventuali famiglie in autocaravan presenti dell'esistenza, delle finalità e dei benefici che se ne traggono ad essere soci dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Qualora intendano aderire, farsi versare la quota sociale 2000 (*importo minimo per equipaggio e per anno solare, £ 50.000*) quale adesione all'Associazione onde poter sostenere le spese inerenti l'intervento nonché informarli; versare sul c/c postale n. 25736505 le quote ricevute, intestando al Coordinamento Camperisti - 21, via San Niccolò - 50125 Firenze;
- inviare la relazione, la fotocopia dell'ordinanza, le fotografie e l'elenco dei camperisti all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (21, via San Niccolò - 50125 Firenze);

Riteniamo necessario premettere che il Ministero Lavori Pubblici (*Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 05 marzo 1997*) ha ribadito i seguenti punti:

- per "strada" s'intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
- Per termine "circolazione" non è la proprietà, l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l'uso pubblico che viene fatto dell'area aperta alla circolazione;
- le barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso di alcuni veicoli sono AMMESSE UNICAMENTE per la segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non sono eliminabili;

- Le barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso di alcuni veicoli NON SONO AMMESSE quale divieto di transito per veicoli di altezza superiore ad 1,90, pertanto la

responsabilità per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla presenza di dette barriere, grava sulla Amministrazione Pubblica che le ha installate.

FAC SIMILE UTILE A CHIEDERE L'INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA.

Al Comando Stazione Carabinieri

..l. sottoscritt.nat ... ila residente in preso atto che in all'altezza c'è un ostacolo artificialmente realizzato ed installato trasversalmente che limita la circolazione stradale CHIEDE a codesto Comando un tempestivo intervento teso a verbalizzarne l'esistenza, la relativa rimozione e determinare la sanzione relativa all'illecito amministrativo.

Tengo a precisare che detto ostacolo:

- viola l'art. 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada in quanto installato in assenza d'altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustificassero tecnicamente l'installazione;
- in presenza altezze inferiori alle sagome dei veicoli, avrebbe dovuto essere corredato dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'art. 180 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada;
- viola gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 e quanto previsto nel D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 poiché limita la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale ausilio protesico;
- ha l'evidente scopo di superare l'art. 185 del Codice della Strada;
- impedisce o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc....

Si ricordano le seguenti corrispondenze:

- lettera prot. 5606, datata 31 ottobre 1996, dell'Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento/Ministero Lavori Pubblici che diffida i sindaci per la difforme installazione di sagome limitatrici perché l'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale e domanda al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze;
- lettera prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata 5 marzo 1997, dell'Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale/Ministero Lavori Pubblici di Roma ove si ribadisce che a norma del 1° comma dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" s'intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, pertanto, non è la proprietà l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l'uso pubblico, anche di fatto, dell'area aperta alla circolazione. Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso d'alcuni veicoli, la responsabilità per **il verificarsi d'eventuali inconvenienti od incidenti, riconducibili alla presenza di ostacoli artificialmente realizzati, ricade sull'amministrazione comunale.**

In attesa di un cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Firmato Data